

norevole Castagnola sempre più quanto siano giuste le considerazioni fatte da coloro i quali credono che di questa materia si debba più ampiamente discutere quando si tratterà della legge sopra il notariato. Sarà allora che, esaminando in che veramente consista l'inconveniente, quale sia veramente il documento da custodire, si potranno prendere quei provvedimenti che, dietro la discussione, risulteranno più adatti all'uopo.

Quindi io, nel nome della Commissione, respingo l'emendamento dell'onorevole Castagnola.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Aggiungerò una sola parola a quello che hanno detto il mio collega, il ministro dell'interno, e l'onorevole relatore.

Io pregherei l'onorevole Castagnola a ritirare questo suo emendamento, poichè io sono precisamente alla vigilia di discutere la legge sul notariato al Senato, e delle sue osservazioni terrò conto quando si tratterà dell'argomento in quistione.

Dopo questa dichiarazione io credo che egli non voglia più insistere sul suo emendamento.

CASTAGNOLA. Dal momento che l'onorevole guardasigilli mi assicura che la legge sul notariato è alla vigilia d'essere discussa, cessano allora quei motivi, per cui non aveva aderito all'invito fattomi dall'onorevole ministro dell'interno, e quindi io ritiro quest'emendamento, sperando che in quella legge si provvederà in modo efficace a quest'argomento.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha la parola per la presentazione di un progetto di legge.

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia a cavalli tra Torino e Rivoli. (V. Stampato, n° 187)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5.

« Art. 5. Per la esazione delle tasse e pene pecuniarie di registro, dovute sulle scritture private autenticate da notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile, basterà, in mancanza di altre prove, la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio prescritto dall'articolo 110 della suddetta legge, fermo l'obbligo nelle parti di sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto.

« Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 111

della stessa legge per l'iscrizione a repertorio delle autenticazioni, le parti, i testimoni e il notaio che hanno sottoscritto l'atto in forma privata dovranno apporre la propria firma nella colonna sesta del repertorio. »

(È approvato.)

« Art. 6. La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza in ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

« Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal succitato numero 2, è compresa anche la designazione del luogo, ove l'atto è stato stipulato.

« Ove si tratti di omissioni o irregolarità nelle iscrizioni a repertorio delle autenticazioni di firme apposte alle scritture private, oppure della mancanza nella colonna sesta del repertorio di alcuna delle firme prescritte dall'articolo 5 della presente legge, invece della pena pecuniaria stabilita dal citato articolo 110, il notaio incorrerà per ogni contravvenzione in una multa eguale alla tassa dovuta sulla scrittura, ed in ogni caso non minore di lire 25. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le penali stabilite dall'articolo 113 della legge per i notai, cancellieri giudiziari ed uscieri, che sieno in ritardo a presentare i loro repertorii, potranno estendersi fino ad un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al presidente del tribunale dal quale dipendono, che dovrà procedere a sospenderli dall'ufficio. »

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta la Camera che io faccia un'osservazione su questo articolo. Io non intendo certamente che sia modificato in quanto alla prima parte. In quanto però alla facoltà che si dà al presidente del tribunale perchè proceda a sospendere gli ufficiali, di cui nell'articolo è parola, io non posso dispensarmi dal far notare che questa sarebbe in contraddizione colle disposizioni della legge dell'ordinamento giudiziario. Il presidente di un tribunale non può sospendere; questo diritto l'ha il ministro e l'hanno i presidenti delle Corti d'appello. Quindi io non vorrei che la Camera consentisse una facoltà ai presidenti, che loro è negata, e giustamente, dalla legge organica.

Solo, se il relatore della Commissione e la Commissione medesima mi mostrassero di aver avuto delle ragioni peculiari per estendere questa facoltà al presidente del tribunale, m'indurrei ad accettare l'articolo com'è concepito; ma, ove ciò non fosse, insisterei perchè sia messo questo articolo in armonia colla legge sull'ordinamento giudiziario.

CORSI, relatore. Spiegherò all'onorevole ministro guardasigilli come è nata la disposizione di questo articolo.

L'articolo 113 della legge dice:

« I notai, i cancellieri giudiziari e gli uscieri pre-